



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Stefano Cardinali ha emesso il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento unitario iscritto al n. R.G. 744 per l'anno 2025, e promosso

**DA**

**Stefano Bosi** per il tramite del gestore della crisi, Avv. Isabella Rinaldi

**Ricorrente**

\*\*\*

Letto l'istanza depositata il 30/4/25 da Stefano Bosi, per il tramite dell'OCC, avente ad oggetto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

vista l'integrazione alla relazione dell'OCC depositata il 12/5/25, contenente le modifiche apportate al piano a seguito dei rilievi formulati da questo giudice con decreto del 9/5/25;

rilevato che al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risulta allegata la proposta ed un piano, successivamente modificato, redatti secondo i criteri ex art. 67, II - V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del CCII;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione, all'esito dell'aggiornamento richiesto, del corretto ammontare dei crediti da soddisfare e l'indicazione presunta dei costi, nonché la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative – ex art. 69 c.c.i.i. – all’apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica

**DISPONE**

che la proposta ed il piano presentato da Stefano Bosi, come integrato e modificato in data 12/5/25, ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Roma, a cura dell’OCC;

**ORDINA**

all’OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro trenta giorni dal deposito del presente provvedimento;

**INVITA**

i creditori a comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

**AVVERTE**

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i:

**ORDINA**

all’OCC – sentito il debitore – di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l’esito delle valutazioni dei creditori, l’eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori medesimi e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

**MANDA**

alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente ed all’OCC.  
Roma, 19/5/25.

Il Giudice

Dott. Stefano Cardinali